

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2	Definizioni

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 3	Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art. 4	Prevenzione dei danneggiamenti
Art. 5	Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia
Art. 6	Pericolo di incendi, esalazioni moleste
Art. 7	Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
Art. 8	Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
Art. 9	Trasporto di oggetti pericolosi
Art. 10	Sicurezza degli edifici pubblici e privati
Art. 11	Cautele per soggetti sospesi, liquidi e polveri
Art. 12	Conduzione sicure e custodia di cani e altri animali
Art. 13	Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Capo II Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art. 14	Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
Art. 15	Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
Art. 16	Attività proibite e uso del suolo pubblico
Art. 17	Esecuzione di giochi in luogo pubblico
Art. 18	Recinzioni e manutenzioni terreni
Art. 19	Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti
Art. 20	Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
Art. 21	Giardini, parchi, aree verdi e fontane
Art. 22	Cani: accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche o aperte al pubblico
Art. 23	Aree e percorsi destinati ai cani
Art. 24	Obbligo di raccolta di escrementi
Art. 25	Gatti e colonie feline
Art. 26	Corsi d'acqua

Capo III Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 27	Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art. 28	Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
Art. 29	Rumori e schiamazzi per le strade
Art. 30	Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

Capo IV

Mestieri e attività lavorative

Art. 31	Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
Art. 32	Negozi ed articoli per soli adulti
Art. 33	Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
Art. 34	Mestieri ambulanti e artisti di strada
Art. 35	Raccolta stracci
Art. 36	Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni
Art. 37	Conduzione di veicoli a trazione animale
Art. 38	Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO III

MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 39	Mediazione sociale ed educazione alla legalità
Art. 40	Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
Art. 41	Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

TITOLO IV

SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I

Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzativi

Art. 42	Sistema sanzionatorio
Art. 43	Sanzioni
Art. 44	Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Capo II

Procedura di rimessa in pristino

Art. 45	Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
---------	--

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46	Entrata in vigore
---------	-------------------

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, reca disposizioni per assicurare una convivenza civile serena e pacifica tra i cittadini; prevenire gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone; regolare il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la tranquillità sociale nonché la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni.
- 2) Il presente regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112, che si concretizza nel porre in essere misure dirette a consentire ai cittadini l'esercizio dei propri diritti, ad evitare danni o pregiudizio a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112.
- 3) Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale e per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) Sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
 - c) Pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) Disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - e) Mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

- 4 Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
- 5 Il Sindaco ha facoltà di adottare, ad integrazione ed attuazione delle norme contenute nel presente regolamento, gli strumenti opportuni soprattutto in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, così come definite dal Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, alla luce dei nuovi poteri attribuiti dalla riforma dell’art. 54 del TUEL.

Art. 2 Definizioni

- 1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all’articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:
 - a) Sicurezza urbana e pubblica incolumità: l’insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l’insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all’armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l’insieme degli atti che rendono l’aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - c) Pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - d) Disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E’ mestiere ambulante l’attività effettuata su area

pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;

- e) Mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

Titolo II - Norme di comportamento

Capo I - Sicurezza Urbana e pubblica incolumità

Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

- 1 Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
- 2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle legge statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque,

col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

- 3 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.
- 4 I gestori dei locali destinati a esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.
- 5 L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare le sanzioni di cui al titolo IV del presente regolamento
- 6 E' fatto inoltre divieto intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i

percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzazione a svolgere attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Art. 4 Prevenzione dei danneggiamenti

- 1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, alle strade, alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
- 2 E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.
- 3 E' proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili se non espressamente autorizzati.
- 4 E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile.

Art. 5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia

- 1 E' fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

Art. 6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste

- 1 In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole garantendo condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

- 2 E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
- 3 E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

- 1 E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art. 8 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

- 1 Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
- 2 Ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
- 3 E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 9 Trasporto di oggetti pericolosi

- 1 Fatte salve le disposizioni previste da legge statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art. 10 Sicurezza degli edifici pubblici e privati

- 1 Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute e allagamenti.
- 2 Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
- 3 E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato e dei locali in uso ad attività lavorative, nonché tenere completamente sgombro dalla neve, il marciapiede - anche se non rialzato - per uno spazio di almeno mt. 1,50 per tutta la lunghezza della loro pertinenza. Dovranno altresì attenersi al piano di emergenza neve stabilito dalla Amministrazione Comunale
- 4 L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
- 5 E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può disporre con proprio atto lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
- 6 In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

- 7 La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è oggetto alla sanzione amministrativa di cui al titolo IV del presente regolamento.

Art. 11 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

- 1 E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per le persone.
- 2 Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art. 12 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

- 1 Fatte salve le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incostuditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
- 2 E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso.
- 3 E' vietato l'addestramento dei cani teso ad esaltarne l'aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 n. 376. Chiunque possieda un cane che per dimensioni o indole possa

costituire pericolo ha l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. Per conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.

- 4 E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
- 5 Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

Art. 13 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

- 1 E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
- 2 E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

Capo II - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art. 14 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

- 1 Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
- 2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle legge statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, in

luogo pubblico o aperto al pubblico, l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona senza giustificato motivo, nonché col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

- 3 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. È vietato inoltre introdurre nei cestini di raccolta sparsi sul territorio comunale sacchetti ricolmi di rifiuti al fine di eludere la raccolta prevista nei giorni ed ore stabiliti.
- 4 E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

Art. 15 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto

vivere

- 1 Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) Compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, sputare per terra, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, esercitare la prostituzione con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate;
 - b) Esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o

comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati, ai sensi del titolo IV del presente regolamento;

- c) Visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- d) Sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;
- e) Avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia;
- f) Vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;
- g) Lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- h) Somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad

eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;

- i) Far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- j) Spostare, sporcare o rendere inservibili gli arredi urbani destinati alla raccolta dei rifiuti.

Art. 16 Attività proibite e uso del suolo pubblico

- 1 Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice delle Strada e nell'apposito Regolamento delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
- 2 In tutto il territorio comunale, sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è vietata la sosta ai nomadi.
- 3 E' proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:
 - a) Effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
 - b) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
 - c) Consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso gli esercizi di somministrazione esistenti e relativi plateatici e abbandonare bottiglie o recipienti vuoti di bevande di qualsiasi genere;
- 4 Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico con banchetti, gazebo, tende o similari per raccolta firme o attività di promozione politica in generale ai margini del percorso di manifestazioni e cortei promossi dall'Amministrazione Comunale negli orari di svolgimento del corteo stesso.

Art. 17 Esecuzione di giochi in luogo pubblico

- 1 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.
- 2 I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Art. 18 Recinzioni e manutenzioni terreni

- 1 Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni tali da prevenire il proliferare di animali portatori di malattie.
- 2 I proprietari di terreni all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice delle Strada hanno l'obbligo di inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti. Le aree agricole non possono essere destinate a sosta di caravan o campeggi non autorizzati e devono essere adottati tutti gli accorgimenti opportuni al fine di evitare l'abbandono di rifiuti.
- 3 Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo, riducendo la visibilità e l'utilizzo di marciapiedi.
- 4 E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o costituire un nascondiglio per i rifiuti.
- 5 Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

Art. 19 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

- 1 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e pubbliche affissioni e per applicazione imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché dalle apposite autorizzazioni sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.
- 2 Gli oggetti e arredi di cui sopra dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.
- 3 Ogni monumento, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
- 4 L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art. 20 Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

- 1 Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento Edilizio riguardo al decoro degli edifici, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.
- 2 E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
- 3 L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

Art. 21 Giardini, parchi, aree verdi e fontane

- 1 Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
 - a) recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - b) Calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto sia espressamente segnalato;
 - c) Transitare o sostare con veicoli a motore, eccetto i veicoli dei servizi di manutenzione, di polizia o di emergenza;
 - d) Al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - e) Salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli o danneggiarli in qualsiasi modo;
 - f) usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.
- 2 All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.
- 3 I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettare l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relative al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

- 4 E' vietato gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua.

Art. 22 Cani: accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche o aperte al pubblico

- 1 I cani, da chiunque condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, non possono essere lasciati liberi se non in aree appositamente destinate.
- 2 E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- 3 E' sempre vietato l'utilizzo di animali di qualunque specie per l'accattonaggio.

Art. 23 Aree e percorsi destinati ai cani

- 1 Nell'ambito di aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
- 2 Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 24 Obbligo di raccolta degli escrementi

- 1 I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani e cavalli, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- 2 L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area

pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, aiuola o altro) dell'intero territorio comunale, con esclusione delle aree destinate agli stessi animali e appositamente individuate, nonché per i cavalli le aree esterne alla cintura urbana nell'ambito consolidato.

- 3 I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi, così da ripristinare l'igiene del luogo. Questa norma non si applica agli animali per guida non vendenti o accompagnatori di portatori di handicap.
- 4 I proprietari sono altresì obbligati a depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestelli portarifiuti.

Art. 25 Gatti e colonie feline

- 1 I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
- 2 Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
- 3 Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
- 4 Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi,

indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

- 5 Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale di Melegnano e l'Ente Nazionale Protezione Animali, per comprovate e documentate esigenze ambientali.
- 6 Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline dovrà avere cura di individuare un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Polizia Locale ed il Referente per la Tutela Animali potranno collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

Art. 26 Corsi d'acqua

- 1 Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dell'Adda e degli altri corsi d'acqua del reticolo idrografico comunale è vietato:
 - a. Fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
 - b. Lavare veicoli, oggetti o animali;
 - c. Svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
 - d. Impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione.
 - e. Gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

Capo III - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 27 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

- 1 Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
- 2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei provvedimenti del comune in materia di rumore, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
- 3 E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 7,00 (alle ore 9,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art. 28 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

- 1 I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori.
- 2 La propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo, anche se i locali sono adeguatamente insonorizzati. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24,00 alle 7,00 salvo specifica autorizzazione.

Art. 29 Rumori e schiamazzi per le strade

- 1 E' fatto divieto a chiunque di recare disturbo, per le strade pubbliche e private, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o

altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24,00 alle 7,00 salvo specifica autorizzazione.

- 2 Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 30 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

- 1 E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

Capo IV - Mestieri e attività lavorative

Art. 31 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

- 1 Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
- 2 I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art. 32 Negozi e articoli per soli adulti

- 1 La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
- 2 Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai

maggioresni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 33 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

- 1 Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
- 2 Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
- 3 Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
- 4 E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, emanare odori nauseabondi o molesti ovvero recare offesa al decoro pubblico.

Art. 34 Mestieri ambulanti e artisti di strada

- 1 Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Art. 35 Raccolta stracci

- 1 Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

- 2 I cassonetti per la raccolta di indumenti usati posti su suolo pubblico o aperto al pubblico devono essere preventivamente autorizzati.

Art. 36 Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni

- 1 Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi, cavalli, imbarcazioni senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.
- 2 E' vietato far salire sulle imbarcazioni un numero di persone superiore a quello che dovrà essere indicato in modo ben visibile sulle stesse, in ragione della loro portata;
- 3 E' vietato inoltre affidare imbarcazioni e cavalli a persone che siano incapaci di condurle.
- 4 Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

Art. 37 Conduzione dei veicoli a trazione animale

- 1 Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.
- 2 I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
- 3 I conducenti di veicoli a trazione animale, nell'uso della frusta non devono recare danno o molestia all'animale stesso, alle persone e alle cose.

Art. 38 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

- 1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità e specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purchè non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

- 2 Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

Titolo III - Mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone

Art. 39 Mediazione sociale ed educazione alla legalità

- 1 Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto presso gli appartenenti alla Polizia Locale.
- 2 L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.
- 3 Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.
- 4 Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.
- 5 Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
- 6 Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al titolo IV del presente regolamento

- 7 La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici, le agenzie educative e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. L'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con associazioni volte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art. 40 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

- 1 In casi di emergenza e urgenza sociale in cui sono coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
- 2 Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Locale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.
- 3 Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

Art. 41 Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatori

- 1 In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
- 2 Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da

sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

- 3 Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, può operare fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Locale.

Titolo IV - Sanzioni, provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e procedura di rimessa in pristino

Capo I - Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

Art. 42 Sistema sanzionatorio

- 1 Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Locale può esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.
- 2 Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 nr. 689, nonché l'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, nr, 267
- 3 Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
- 4 L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della L. 689/81 è individuata nella Direzione competente per materia ai sensi delle Deliberazioni di Giunta. I proventi sono destinati al Comune.
- 5 Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono

competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

- 6 Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 43 Sanzioni

- 1 Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal € 25,00 a € 500,00.
- 2 Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- 3 Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981, n. 689 è sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a €500,00.
- 4 Ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della legge 689/81 la Giunta Comunale con proprio atto stabilisce, per le violazioni di articoli del presente regolamento che ritenga particolarmente rilevanti, un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81.

Art. 44 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

- 1 L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato

qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

- 2 Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Capo II - Procedura di rimessa in pristino

Art. 45 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

- 1 Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
- 2 Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione il Comune provvede al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'interessato.
- 3 Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
- 4 Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto contenuto nel provvedimento di diffida, il Comune può provvedere surrogando

l'interessato. Le spese sostenute per l'intervento saranno in carico all'interessato stesso.

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 46 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2 A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare in materia.